

A TUTTI GLI ISCRITTI

20 dicembre 2016

Con circolare CNI n. 834 dd. 29.11.2016, il CNI ha predisposto per tutti gli Ordini una simulazione per visualizzare e scaricare l'elenco degli iscritti che potrebbero trovarsi il 1° gennaio 2017 nella condizione di non potere esercitare l'attività di cui all'art. 1 del DPR 137/12.

Da un primo controllo a campione, la simulazione risultava affetta da alcuni errori di calcolo che erano stati imputati originariamente ad una mancata decurtazione dei 30 CFP annuali per alcuni nominativi.

L'Ordine ha ritenuto di inviare comunque la comunicazione chiedendo nel contempo di verificare la propria situazione sul portale www.mying.it per una situazione aggiornata.

A seguito di numerose segnalazioni da parte degli iscritti, è emerso che la simulazione effettuata dal CNI risulta affetta da errori di cui l'Ordine ha già chiesto chiarimenti al Consiglio Nazionale.

Pertanto si ritiene utile inviare una comunicazione a tutti gli iscritti **evidenziando i punti fondamentali dell'obbligo formativo e chiedendo nel contempo di verificare la propria situazione** sul portale www.mying.it.

Si ricorda che ai sensi del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale (di cui al Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia n. 13 del 15/07/2013) e del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, si definisce professionista l'esercente la professione regolamentata, definita come l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.

Il Regolamento stabilisce all'articolo 3 che il professionista per esercitare la professione deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP.

Pertanto si evidenzia che, qualora un ingegnere nel corso della sua attività (anche da dipendente) non espleti la succitata attività, lo stesso ingegnere non è soggetto all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale.

Si sottolinea che *"il possesso di 30 CFP"* si riferisce ai CFP validati al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Pertanto, qualora il professionista sia in regola il 1° gennaio, lo sarà per tutto il corso dell'anno solare.

Qualora invece il professionista alla data del 1° gennaio risulti avere un numero di CFP inferiori a 30, qualora abbia la necessità di esercitare la professione come sopra definita, deve effettuare specifica richiesta al CNI per un aggiornamento dei CFP maturati e registrati nell'anagrafe nazionale dei crediti.

Tale procedura viene effettuata con cadenza trimestrale (1 Aprile, 1 Luglio, 1 Ottobre) fino all'eventuale superamento della soglia di 30 CFP.

Pertanto, per i professionisti citati, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e la data di eventuale adempimento (1 aprile, 1 luglio e 1 ottobre), è precluso l'esercizio della professione come sopra definita.

Si annota infine che, qualora il professionista eserciti la professione senza aver assolto all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale, il professionista è soggetto alle sanzioni disciplinari di cui all'art. 12 del Regolamento e il Consiglio dell'Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.